

Statuto

(Come modificato dopo il regolamento di cui al D.M. 18/5/2004 n° 150 con delibere dell'Organo di indirizzo in data 8/6/2005 e 14/9/2005) Approvato da ultimo con provvedimento Ministeriale del 13/10/2005

INDICE

Cenni storici

- Art. 1 – Denominazione e natura
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Scopi della Fondazione
- Art. 4 – Modalità di perseguimento degli scopi
- Art. 5 – Patrimonio
- Art. 6 – Destinazione del reddito
- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Organo di Indirizzo
- Art. 9 – Composizione dell'Organo di Indirizzo
- Art. 10 – Requisiti dei componenti
- Art. 11 – Presidente dell'Organo di Indirizzo
- Art. 12 – Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 – Collegio Sindacale
- Art. 15 – Segretario generale
- Art. 16 – Incompatibilità e decadenza
- Art. 17 – Conflitti di interesse
- Art. 18 – Compensi
- Art. 19 – Personale
- Art. 20 – Vigilanza
- Art. 21 – Bilancio
- Art. 22 – Liquidazione
- Art. 23 – Disposizione transitoria
- Art. 24 – Disposizione finale

CENNI STORICI

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola deriva dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, fondata nel 1863 dal Consiglio Comunale della città di Mirandola, che ha incorporato:

- * nel 1927 - la Cassa di Risparmio di Concordia s/S., istituita nel 1871 dal Comune di Concordia s/S.;
 - la Cassa di Risparmio di Finale Emilia, istituita nel 1886 dalla locale Società Operaia;
- * nel 1941 - il Monte di Credito su Pegno di Mirandola, istituito nel 1495 dai Padri Minori Osservanti;
- * nel 1949 - il Monte di Credito su Pegno di Finale Emilia, istituito nel 1554 dalla comunità locale;
- * nel 1973 - il Monte di Pietà di San Felice sul Panaro, istituito nel 1584 dalla comunità locale.

Art. 1
Denominazione e natura

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (di seguito chiamata Fondazione) deriva dalla Cassa di Risparmio di Mirandola ente di credito di diritto pubblico, nell'ambito ed in attuazione dell'operazione di ristrutturazione effettuata ai sensi della Legge 30 Luglio 1990, n.218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356.
2. La Fondazione è persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale; essa è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle norme del codice civile.

Art. 2
Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Mirandola.

Art. 3
Scopi della Fondazione

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio.
2. La Fondazione indirizza la propria attività - con particolare riguardo al territorio dei Comuni di Mirandola, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Cavezzo, Medolla, S. Possidonio, S. Prospero – esclusivamente nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale.
3. Per settori ammessi si intendono quelli indicati dal vigente art. 1, comma 1, lett.c-bis) del D.lgs. n. 153 del 1999, oltre che dal vigente art. 7 della legge 1°agosto 2002 n. 166 e cioè: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. Oltre che realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.
4. Per settori rilevanti si intendono quelli così definiti dal vigente art.1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.153 del 1999: e cioè i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque.
5. La Fondazione assicura il rispetto della norma dell'art.15 della legge 11 agosto 1991, n.266.
6. Non è consentito alla Fondazione l'esercizio di funzioni creditizie, nonché qualsiasi

forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o ad imprese diverse da quelle strumentali e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.

Art. 4 **Modalità di perseguimento degli scopi**

1. Al fine di rendere particolarmente efficace e trasparente la propria azione, nonché per assicurare la migliore utilizzazione delle proprie risorse la Fondazione provvede alla specificazione di progetti e programmi anche pluriennali con proprio regolamento.
2. Il regolamento deve indicare le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, nonché fornire i criteri che motivatamente ne correlino i contenuti alle esigenze del territorio di operatività della Fondazione.
3. Il regolamento contiene anche la disciplina dei profili gestionali del patrimonio e dell'organizzazione interna dell'ente.

Art. 5 **Patrimonio**

1. Il patrimonio è costituito inizialmente dai cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione dello Statuto.
2. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali così come definite all'art.1, co.1, lett. h. decreto lgs. n.153/1999.
3. Il patrimonio è incrementato con la riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza e può, altresì, incrementarsi con le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art.9, co.4, decreto lgs. n.153/1999, nonché con le liberalità a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento patrimoniale della Fondazione per volontà del dante causa.
4. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio che consentano di conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata al conseguimento degli scopi medesimi, assicurando altresì il collegamento funzionale con le finalità istituzionali della Fondazione stessa ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
5. La gestione del patrimonio è affidata a strutture che ne assicurano la separazione, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.
6. La gestione del patrimonio può essere, altresì, demandata ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, scelti con riguardo esclusivo alla loro capacità tecnico-professionale e in base a criteri selettivi che hanno riguardo all'esclusivo interesse della Fondazione. Nel caso di affidamento della gestione a

intermediari esterni le spese relative saranno imputate a quelle di funzionamento detraibili.

7. Degli impieghi e della relativa redditività è data separata e specifica evidenza nel bilancio.

Art. 6 Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine :
 - spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione;
 - oneri fiscali ;
 - riserva obbligatoria, nella misura determinata dalla Autorità di vigilanza;
 - almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dalla Autorità di vigilanza ai sensi dell'art.10 decreto lgs. n.153/1999, ai settori rilevanti;
 - eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti a riserve facoltative previsti dallo statuto o dalla Autorità di vigilanza;
 - acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione, con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
 - erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Eventuali accantonamenti e riserve facoltative deliberate dall'Organo di indirizzo saranno preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Autorità di vigilanza e dovranno essere predisposte in base a principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio della effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto.

Art. 7 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - L'Organo di indirizzo;
 - Il Presidente dell'Organo di indirizzo;
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Collegio sindacale.

Art. 8 Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo determina i programmi, gli obiettivi e le priorità della Fondazione, verifica i risultati da quest'ultima conseguiti.
2. In particolare:
 - a) approva e modifica lo statuto e i regolamenti interni;
 - b) nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo, determinando i compensi relativi. La revoca dei componenti l'Organo di controllo avviene per giusta causa;
 - c) delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli

organi di amministrazione e controllo ;

d) approva il bilancio ed entro il mese di ottobre di ciascun anno il "Documento programmatico previsionale";

e) fissa i programmi di attività nei settori d'intervento;

f) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

g) delibera le trasformazioni e le fusioni;

h) verifica che i propri componenti abbiano i requisiti richiesti dal presente statuto;

i) accerta le incompatibilità e le cause di decadenza e di sospensione dei medesimi ed entro trenta giorni assume i provvedimenti conseguenti;

l) delibera l'eventuale istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali. Nel caso di istituzione d'imprese strumentali la Fondazione terrà contabilità separata rispetto a queste;

m) attiva la procedura di liquidazione conformemente alle previsioni dell'art. 22 del presente statuto.

3. L'Organo d'indirizzo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti o di tre esponenti del Collegio sindacale.
4. Alle riunioni dell'Organo d'indirizzo possono partecipare su invito del Presidente i componenti del Consiglio di amministrazione i quali, senza diritto di voto, contribuiscono al dibattito, soprattutto in sede di definizione dei programmi.
5. L'Organo di indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile e ottobre, presso la sede legale della Fondazione o in altro luogo nel territorio della provincia di Modena.
6. L'Organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto; salvo che per le modifiche statutarie per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Art. 9

Composizione dell'Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo è composto da quindici membri così individuati :
 - due designati dal Comune di Mirandola;
 - uno designato dal Comune di Finale Emilia;
 - uno designato dal Comune di Concordia sulla Secchia;
 - uno designato dal Comune di S. Felice sul Panaro;
 - uno designato dalla Unione Comuni modenesi Area Nord;
 - due designati dalla Camera di Commercio di Modena;
 - uno designato dalla Provincia di Modena;
 - uno designato dall'Università di Modena e Reggio Emilia;
 - uno designato dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi;
 - uno designato dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirandola ;
 - uno designato dalla Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Apostoli di Finale Emilia;
 - due designati dal Presidente della Consulta del volontariato di Mirandola in accordo, nel rispetto del principio della rotazione, con le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'art.2, lettere a-b (socio-assistenziale, sanitario) della Legge regionale Emilia Romagna 2 settembre 1996 n.37.

2. I componenti dell'Organo d'indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono.
3. La Fondazione richiede le designazioni almeno novanta giorni prima della scadenza dell'Organo o del termine di carica del singolo componente ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dalla cessazione. Il soggetto designante procede alla designazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Qualora la designazione non venga effettuata entro detto termine di sessanta giorni, ai componenti dell'Organo di Indirizzo già nominati sarà consentito procedere alla cooptazione di personalità di chiara ed indiscussa fama per professionalità, competenza ed esperienza in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente art.3 del Regolamento di cui al DM 18/5/2004 n.150 e dei criteri previsti dal vigente art. 4, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 153/1999 riguardo alla presenza di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, nonché di una equilibrata e comunque non maggioritaria rappresentanza dei singoli soggetti designanti. Qualora non si faccia luogo alla cooptazione e comunque oltre la soglia del cinquanta per cento dei componenti dell'Organo di Indirizzo nella eventualità di inerzia dei soggetti designanti, il potere di designazione è attribuito al Prefetto di Modena che dovrà provvedere entro trenta giorni, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti per la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo.

Art. 10

Requisiti dei componenti

1. I componenti dell'Organo d'indirizzo devono possedere requisiti di professionalità ed onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica, tali da assicurare competenze adeguate e comportamenti eticamente confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
2. La presenza dei requisiti di onorabilità è attestata:
 - a) dal mancato riscontro delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 c.c.;
 - b) dalla mancata sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) dalla mancata condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria ;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Costituiscono cause di sospensione:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti nel precedente comma;
 - b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste nel precedente comma con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art.10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, da ultimo sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
4. I componenti di tutti gli organi della Fondazione devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, o del Consiglio di amministrazione per quanto attiene al Segretario, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
5. La presenza dei requisiti di professionalità è attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver svolto funzioni dirigenziali in enti o imprese private o pubbliche per almeno due anni;
 - b) avere svolto funzioni di governo in enti o società pubbliche o private per almeno due anni;
 - c) essere iscritti ad albi professionali da almeno due anni.
6. E' fatto obbligo ai componenti dell'Organo di indirizzo di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, di incompatibilità o di sospensione che li riguardano.

Art. 11

Presidente dell'Organo di indirizzo

1. Il Presidente dell'Organo di indirizzo è nominato dall'Organo di indirizzo tra i propri componenti. Egli assicura la unitarietà decisionale ed operativa della Fondazione; all'uopo è anche Presidente del Consiglio di amministrazione. Non ha diritto di voto nell'Organo di indirizzo.
2. Ha la rappresentanza legale dell'ente.
3. Assolve funzioni di coordinamento, per il regolare svolgimento delle riunioni, convocando l'Organo d'indirizzo, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendo la discussione nel corso delle sedute.
4. Il Vice Presidente, nominato dall'Organo di indirizzo tra i propri componenti, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora sostituisca il Presidente nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione non ha diritto di voto in tale Organo.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e d'impulso della relativa attività nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi fissati dall'Organo di indirizzo.
2. Nello svolgimento di tali compiti il Consiglio di amministrazione nomina i propri rappresentanti in enti strumentali e partecipati, avendo cura di non interferire in alcun modo con le funzioni di indirizzo e di controllo assegnate agli appositi organi.
3. Il Consiglio di amministrazione verifica che i propri componenti e il Segretario generale abbiano i requisiti richiesti dal presente Statuto; accerta le incompatibilità e le cause di decadenza e di sospensione dei medesimi ed entro trenta giorni assume i provvedimenti conseguenti.

Art. 13

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 5 membri nominati dall'Organo di indirizzo, tra gli esponenti di enti che operano nei settori d'intervento della Fondazione, oppure aventi adeguate competenza ed esperienza nelle materie inerenti ai settori di intervento, o funzionali all'attività della Fondazione stessa. Fa parte del Consiglio di amministrazione, con la qualifica di Presidente, anche il Presidente dell'Organo di indirizzo.
2. Possono essere nominate persone che posseggano i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i membri dell'Organo di indirizzo. Per questi soggetti potrà rappresentare requisito preferenziale, ai fini di un accertamento selettivo-comparativo, l'aver svolto funzioni di amministratore o di sindaco in enti pubblici o privati per almeno tre anni .
3. E' fatto obbligo ai componenti del Consiglio di amministrazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, di sospensione o di incompatibilità che li riguardano .
4. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Il consigliere più anziano svolge le funzioni di Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale assolve le funzioni a tale organo attribuite dal codice civile alle cui disposizioni si fa rinvio.

2. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di indirizzo, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Il Presidente è nominato dall'Organo di indirizzo.
4. I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti degli altri organi della Fondazione.
5. Il Collegio sindacale verifica che i propri componenti abbiano i requisiti richiesti dal presente statuto; accerta le incompatibilità e le cause di decadenza e di sospensione dei medesimi ed entro trenta giorni assume i provvedimenti conseguenti.
6. E' fatto obbligo ai componenti del Collegio sindacale di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, di sospensione, o di incompatibilità che li riguardano.
7. I componenti del Collegio sindacale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
8. I componenti del Collegio sindacale partecipano alle riunioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

Art. 15 Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione; quest'ultimo designa tra il personale della Fondazione un vicario che lo sostituisce, ad ogni effetto, in tutti i casi di assenza o di impedimento.
2. Il Segretario generale sovrintende all'attuazione dei compiti di gestione del Consiglio di amministrazione, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sovrintende al personale della Fondazione.
3. Il Segretario generale deve avere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i componenti degli organi della Fondazione.
4. Al Segretario generale si applicano le incompatibilità previste per i componenti degli organi della Fondazione; in particolare non può ricoprire cariche nella società bancaria conferitaria. A lui si applicano, altresì, le cause di decadenza o di sospensione e di conflitti di interesse previsti dal presente statuto; al loro insorgere egli è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di amministrazione per l'adozione delle misure necessarie.

Art. 16 Incompatibilità e decadenza

1. I componenti di un organo della Fondazione non possono far parte degli altri, né rivestire la carica di segretario generale.
2. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire

funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

3. I membri degli organi della Fondazione e i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'Organo di indirizzo non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi della Fondazione destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dai predetti soggetti designanti.
4. Non possono essere componenti degli organi della Fondazione i dipendenti e gli amministratori dei soggetti cui, in base al presente statuto, spettano poteri di designazione dei componenti dell'Organo di indirizzo.
5. Non possono far parte degli organi della Fondazione i membri del Parlamento europeo e nazionale, i componenti dei consigli e delle giunte regionali e provinciali e i rispettivi presidenti. In ogni caso la nomina di esponenti politici potrà aver luogo unicamente in assenza di conflitti di interesse continuativi con la Fondazione, di modo che sia assicurata l'indipendenza nello svolgimento del mandato e la piena trasparenza delle decisioni.
6. Non possono far parte degli organi della Fondazione gli amministratori delle organizzazioni destinatarie dei relativi interventi.
7. Ai componenti degli organi della Fondazione è vietato ricoprire cariche in altre fondazioni di origine bancaria.
8. La sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la nomina a componente di uno degli organi della Fondazione o la mancata rimozione di situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica.
9. Dà luogo a decadenza degli esponenti della Fondazione anche la mancata partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, nonché la omessa comunicazione di una situazione di conflitto d'interesse ovvero di una causa di incompatibilità o di sospensione o di decadenza all'organo di appartenenza ed al Collegio sindacale.

Art. 17 **Conflitti d'interesse**

1. Qualora si determini una situazione nella quale il componente di un organo della Fondazione venga a trovarsi in conflitto con gli interessi di quest'ultima sorge l'obbligo a carico di detto esponente di dare immediata comunicazione del conflitto d'interessi all'organo di appartenenza ed al Collegio sindacale. E' imposta, altresì, l'astensione dal partecipare a delibere in relazione alle quali si determina la predetta situazione di conflitto.
2. La mancata osservanza di uno degli obblighi previsti nel precedente comma fa decadere il soggetto inadempiente che non potrà essere nuovamente designato a

componente di organi della Fondazione prima di cinque anni.

3. Al permanere di una situazione di conflitto d'interesse si determinano i presupposti per applicare gli istituti della sospensione e della decadenza.

Art. 18 Compensi

1. Il compenso per gli esponenti della Fondazione è determinato dall'Organo di indirizzo. Questo per i propri componenti fissa le indennità di presenza con parere favorevole del Collegio sindacale, correlandone l'importo alla partecipazione effettiva alle sedute.
2. Per il compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale viene fissata, invece, un'indennità annuale di carica.
3. La determinazione del compenso del Segretario generale è demandata al Consiglio di amministrazione.
4. E' vietata ogni distribuzione o assegnazione di quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica.
5. Non è ammesso il cumulo di indennità di presenza nella stessa giornata.
6. Per gli spostamenti dal Comune di residenza connessi con le riunioni degli organi collegiali è dovuto un rimborso delle spese a carattere indennitario, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento interno.
7. Il rimborso delle spese è esteso, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento, agli altri spostamenti fuori dal Comune di residenza effettuati a causa della carica ricoperta.

Art. 19 Personale

1. La Fondazione si avvale di personale cui si applicano le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

Art. 20 Vigilanza

1. La Fondazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'Autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze che la esercita secondo le indicazioni fornite dall'art.10 del decreto lgs. n.153 del 1999.

Art. 21 Bilancio

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio della Fondazione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
3. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
4. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e deliberazioni relativi agli organi collegiali.
 5. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
6. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 c.c. . Per la redazione, le forme di pubblicità dei bilanci e la stesura della relativa relazione è, inoltre, fatto rinvio alla disciplina contenuta nell'apposito regolamento che, ai sensi dell'art.9, co.5, del decreto lgs. n.153 del 1999, verrà emanato dall'Autorità di vigilanza competente in materia.
7. Nelle more dell'emanando regolamento il bilancio e la relazione sulla gestione, una volta approvati, saranno trasmessi entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza e resi pubblici mediante deposito presso gli uffici della Fondazione, a disposizione per la consultazione, e pubblicazione sul sito Internet della Fondazione stessa.
8. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di indirizzo provvede, a valere per l'esercizio successivo, all'adozione del "Documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo da trasmettere, entro 15 giorni, all'Autorità di vigilanza.

Art. 22 Liquidazione

1. L'Autorità di vigilanza può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione nel caso divenga impossibile il raggiungimento dei fini statutari ovvero quando ne faccia richiesta la Fondazione medesima con delibera dell'Organo di indirizzo a seguito di perdite patrimoniali di eccezionale gravità ovvero di gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto.
2. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile sotto il controllo dell'Autorità di vigilanza. In materia trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nell'art.11 del decreto lgs. n.153 del 1999.

Art. 23 Disposizione transitoria

1. Il mandato dei componenti dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione in carica alla data del 1° luglio 2004 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.153/1999 e di cui agli articoli 9, comma 2 e 13, comma 4 del presente statuto.

2. La norma di cui all'art. 9, comma 1 del presente statuto, che prevede la nuova individuazione dei soggetti designanti e la composizione dell'Organo di indirizzo, ha efficacia cessato il mandato dei componenti di quest'ultimo legittimamente nominati.
3. Il solo primo mandato successivo a quello in corso alla data di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche statutarie ora deliberate di ciascuno dei componenti dell'Organo di Indirizzo designati dai Comuni di Mirandola, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia e San Felice sul Panaro, dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nonché il solo primo mandato del componente designato dalla Provincia di Modena avrà la durata di quattro anni. La presente norma ha efficacia cessato il mandato dei componenti dell'Organo di Indirizzo legittimamente nominati.
4. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ha la durata di quattro anni.
Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione che entreranno successivamente in carica avrà la durata di cinque anni.

Art. 24
Disposizione finale

1. Le norme del presente statuto entrano in vigore all'atto di approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La Fondazione assicura la pubblicazione dello statuto dandone adeguata pubblicità mediante deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Modena.